



Linee guida per lo svolgimento del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità della vista e dell'udito residenti nel territorio della Regione del Veneto frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado (DGR n. 819/2018 e n. 1033/2018).

Finalità

Il servizio riguarda interventi integrati di supporto alla comunicazione e all'apprendimento ed è volto a garantire il diritto allo studio, facilitando il percorso formativo-didattico nell'assolvimento dell'impegno scolastico, dei soggetti con disabilità sensoriale (sordi e ipoacusici, ciechi e ipovedenti) ai fini dell'acquisizione dell'autonomia funzionale e, quindi, della loro piena integrazione scolastica e sociale.

Il servizio ha il compito di assicurare mediante l'impiego di specifico personale, l'attività educativo-didattica di supporto all'allievo per facilitare la comunicazione e superare le difficoltà di apprendimento connesse alla disabilità sensoriale, da svolgere in collaborazione con la scuola, la famiglia e i servizi socio-sanitari secondo il Progetto Educativo Individualizzato (PEI).

Normativa di riferimento

- Legge 26 maggio 1970, n. 381 *“Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti”* così come modificata dalla Legge 20 maggio 2006, n. 95 *“Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi”*;
- Legge 11 maggio 1976, n. 360 *“Modifica dell'art. 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463: Statizzazione delle scuole elementari per ciechi”*;
- Legge 4 agosto 1977, n. 517 *“Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico”*;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- Legge 3 aprile 2001, n. 138 *“Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”*;
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 *“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lett. c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 *“Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti”*;
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 *“Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”*;
- Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 *“Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”*;
- Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”*;
- DGR 17 luglio 2007, n. 2248 *“Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica (DPCM 23 febbraio 2006, n. 185)”*;
- DGR 8 giugno 2018, n. 819 *“Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ‘Collegato alla legge di stabilità regionale 2017’ e dell'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 ‘Collegato alla legge di stabilità regionale 2018’. Definizione del nuovo modello organizzativo”*;
- DGR 17 luglio 2018, n. 1033 *“Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ‘Collegato alla legge di stabilità regionale 2017’ e dell'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 ‘Collegato alla legge di stabilità regionale 2018’. DGR n. 819 del 8 giugno 2018”*.



Destinatari

Sono destinatari del servizio gli alunni/studenti con disabilità della vista e dell'udito frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado residenti nel territorio dell'Azienda ULSS competente così come certificati in sede di UVMD.

I parametri di riferimento per l'individuazione delle due disabilità sono i seguenti:

a) Disabilità visiva:

- ciechi totali: art. 2, legge n. 138/2001;
- ciechi parziali: art. 3, legge n. 138/2001;
- ipovedenti gravi, medio-gravi e lievi: artt. 4, 5 e 6 legge n. 138/2001;

b) Disabilità uditiva:

- sordi affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato (fino a 12 anni), purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica (Legge n. 381/1970 art. 1 e Legge n. 95/2006);
- soggetti ipoacusici come definiti dal decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992 pur corretta da protesi acustica.

Sono altresì destinatari del servizio i soggetti con disabilità sensoriale in situazioni particolari, con altre disabilità associate a quella sensoriale previa attenta valutazione della fruibilità ed utilità dell'intervento da valutarsi in sede di UVMD.

Descrizione del servizio

Il servizio consiste nel supporto, da parte del personale impiegato nell'assistenza scolastica integrativa, agli alunni/studenti con disabilità della vista e dell'udito, finalizzato a:

- affiancare lo studente in classe durante le lezioni e le prove di verifica, con la funzione di facilitatore degli apprendimenti e della comunicazione;
- affiancare lo studente in ambito domiciliare/extra-scolastico con la funzione di studio assistito;
- predisporre e adattare il materiale didattico/i testi scolastici e progettare le tecniche metodologiche più idonee per l'acquisizione dei contenuti delle singole discipline. Sono esclusi i testi programmabili annualmente;
- avviare lo studente, se previsto, all'uso di strumenti tiflotecnico-pedagogici e informatici;
- mantenere forme di collaborazione con gli operatori dell'istituzione scolastica, secondo le necessità del caso;
- partecipare agli incontri istituzionali organizzati dall'istituzione scolastica e dall'Azienda ULSS (consigli di classe, equipe, collaborazione all'elaborazione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) e/o del Profilo di funzionamento, ecc.).

L'articolazione dell'orario di lavoro all'interno della settimana – dal lunedì al sabato – viene concordata dal Gruppo Tecnico dell'Azienda ULSS con il soggetto affidatario, con le istituzioni scolastiche e con la famiglia.

Modalità di attivazione del servizio

Il Servizio viene attivato a seguito di domanda annuale che deve essere presentata all'Ufficio referente per la disabilità sensoriale dell'Azienda ULSS da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, con le modalità esposte nel presente articolo.

La modulistica per la formulazione della domanda andrà pubblicata all'indirizzo internet dell'Azienda ULSS e degli interventi andrà data adeguata pubblicità e trasparenza.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione in corso di validità:

- per la disabilità uditiva: certificato rilasciato da struttura pubblica o privata accreditata indicante la tipologia ed entità, corredata da audiogramma, aggiornato all'anno in corso per le nuove richieste o all'ultimo anno antecedente alla presentazione della domanda;
- per la disabilità visiva: certificato oculistico rilasciato da struttura pubblica o privata accreditata indicante l'entità della disabilità ai sensi della legge n. 138/2001 e del residuo visivo corretto in decimi in



entrambi gli occhi e/o residuo perimetrico binoculare in percentuale, aggiornato all'anno in corso o all'ultimo anno antecedente alla presentazione della domanda;

- verbale di accertamento per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap rilasciato dall'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) come da DGR n. 2248/2007 acquisito secondo le modalità di legge;
- diagnosi clinica e diagnosi funzionale acquisita secondo le modalità di legge;
- copia documento di identità in corso di validità del/della dichiarante;
- per situazioni non suscettibili di modifiche sul piano clinico, per le certificazioni individuate dal Gruppo Tecnico, possono non essere richiesti aggiornamenti.

Il modulo compilato e sottoscritto con allegata la documentazione dovrà essere consegnato o trasmesso all'Azienda ULSS secondo le modalità dalla stessa definite.

Il periodo per la presentazione della domanda è il seguente:

- dal 1 febbraio al 31 maggio, salve diverse esigenze dell'Azienda ULSS.

Per i casi eccezionali che dovessero verificarsi in corso d'anno (quali, ad esempio, il cambio di residenza) il termine di presentazione delle domande potrà essere ulteriormente differito dall'Azienda ULSS.

Soggetti coinvolti per l'espletamento delle procedure

I soggetti coinvolti per l'espletamento delle procedure necessarie all'erogazione del servizio e all'accoglimento delle domande sono i seguenti:

- *UVMD, a fini certificatori, alla quale compete l'individuazione dell'alunno in situazione di disabilità ai fini dell'integrazione scolastica.*

L'UVMD potrà essere integrata da eventuali altri specialisti ritenuti utili alla adeguata valutazione del caso.

- *Gruppo Tecnico per la gestione delle ore di affiancamento degli alunni/studenti con disabilità della vista e dell'udito da parte del personale impiegato nel servizio di assistenza scolastica integrativa.*

Il predetto Gruppo Tecnico sarà composto da:

- responsabile della Unità Operativa competente della funzione di assistenza scolastica integrativa in oggetto;
- referenti del Servizio Integrazione Scolastica;
- personale già in carico alle aziende ULSS a seguito della DGR n. 819/2018, ritenuto necessario dal Direttore dei servizi socio sanitari;
- altre professionalità dei ruoli tecnico (es. assistente sociale)/sanitario (es. educatore professionale, medico) ritenute necessarie dal Direttore dei servizi socio sanitari.

Criteri per l'assegnazione delle ore - Modalità e tempistica per la valutazione delle domande

Nell'ambito del monte ore complessivo aziendale stabilito dalla Regione del Veneto, a ciascun alunno/studente con disabilità della vista e dell'udito verrà assegnato, sulla base delle valutazioni del Gruppo Tecnico di cui al punto precedente, il numero necessario di ore settimanali di supporto e la relativa articolazione, da effettuarsi da parte del personale impiegato nel servizio di assistenza scolastica integrativa.

La predetta attribuzione e articolazione di ore per utente terrà conto di una valutazione complessiva da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri:

- ore assegnate nell'anno scolastico precedente;
- livello della gravità sensoriale;
- presenza di altre forme di disabilità e conseguente confronto con l'ufficio scolastico;
- ciclo scolastico;
- ore settimanali di frequenza scolastica;
- presenza di altre figure di supporto.

La valutazione dovrà stimare se l'assistenza integrativa rappresenti una reale opportunità per l'alunno, evitando assegnazioni automatiche quali la presenza di disabilità sensoriale concepita come unico criterio e sovrapposizioni inopportune con altri operatori (operatore socio-sanitario e/o insegnanti di sostegno) e, comunque, terrà conto della prevalenza o meno della disabilità sensoriale sulle altre forme di disabilità.



L'assegnazione avviene, pur nei limiti delle disponibilità finanziarie e del correlato monte ore complessivo a livello aziendale, tenendo conto, come detto, delle caratteristiche e peculiarità di ogni specifica situazione di bisogno, considerando anche la necessità di permettere all'alunno di sviluppare spontaneamente altre modalità di comunicazione e canali espressivi, che per gli alunni con disabilità sensoriali rappresentano ulteriori possibilità di integrazione. Risulta, pertanto, importante considerare la necessità di favorire lo sviluppo da parte dell'alunno di forme di comunicazione autonoma, dove lo stesso sia incentivato a sperimentarsi in condizioni di normalità e di confronto non mediato da funzioni integrative svolte da specifico personale. Per tale motivo è fondamentale porre l'alunno nelle condizioni di "doversi" autogestire opportunamente all'interno di un contesto protetto come la scuola.

L'applicazione dei criteri per l'assegnazione delle ore, da parte del Gruppo Tecnico, si conclude con la redazione di un verbale. L'esito riferito a ciascun richiedente, andrà comunicato, a cura del responsabile della Unità Operativa competente della funzione di assistenza scolastica integrativa, alla scuola, alla famiglia e all'ente gestore del servizio.

Valutazione delle domande pervenute successivamente alla scadenza

Per le richieste eventualmente pervenute dal 30 giugno e fino alla data di inizio delle lezioni stabilita dal calendario regionale si provvederà ad attivare l'UVMD ai fini certificatori entro l'inizio dell'anno scolastico.

L'esito dell'UVMD andrà comunicato alla famiglia nei termini previsti dai regolamenti in vigore presso le aziende ULSS.

Per le richieste eventualmente pervenute oltre il limite temporale previsto dagli accordi locali per l'integrazione scolastica a favore di soggetti con disabilità in vigore presso le aziende ULSS, si provvederà a fornire una risposta nei termini più brevi possibili.

Richiesta variazione ore assegnate

Eventuali richieste di modifica alle ore assegnate dovranno pervenire all'Ufficio referente per la disabilità sensoriale, formulata per iscritto dal genitore o chi ne fa le veci, con allegata motivazione fornita dalla scuola frequentata dall'allievo o dal medico specialista.

La decisione sull'accoglimento delle richieste di modifica sarà presa dal Gruppo Tecnico sulla base della documentazione presentata.

